

**REGOLAMENTO (CE) N. 346/94 DELLA COMMISSIONE**  
del 16 febbraio 1994

**che stabilisce per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 le modalità d'applicazione dei regimi d'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsti dagli accordi intermedi sul commercio tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra**

**LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo a talune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3642/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo a talune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania, dall'altra<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Repubblica di Bulgaria<sup>(5)</sup>, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, è entrato in vigore il 31 dicembre 1993, e che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Romania<sup>(6)</sup>, firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1993, è entrato in vigore il 1° maggio 1993; che detti accordi prevedono una riduzione del prelievo e del dazio della tariffa doganale comune (TDC) per l'importazione di un dato quantitativo di carni bovine fresche, refrigerate e congelate dei codici NC 0201 e 0202;

considerando che le misure necessarie all'applicazione degli accordi interinali devono avere effetto dal 1° gennaio 1994; che dette misure devono tuttavia essere limitate, in una prima fase, al primo semestre del 1994, in modo da

tener conto dei protocolli aggiuntivi agli accordi interinali firmati dalla Comunità e dai due summenzionati paesi;

considerando che gli allegati agli accordi di cui trattasi prevedono altresì che vengano detratti dai quantitativi disponibili i quantitativi di carni esportati da uno dei due paesi beneficiari nell'ambito di operazioni triangolari per le quali interviene finanziariamente la Comunità; che occorre quindi predisporre i meccanismi di calcolo idonei per tener conto di tali operazioni; che le disposizioni da adottare per il secondo semestre 1994 riguarderanno altresì i quantitativi che non siano stati oggetto di domanda di titoli per il primo semestre dello stesso anno;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi interinali volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/93<sup>(8)</sup>, e del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2867/93<sup>(10)</sup>; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, occorre prevedere che la cauzione relativa ai titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del regime medesimo sia fissata a 10 ECU/100 kg; che i rischi di speculazioni nel settore delle carni bovine con riguardo a detto regime inducono a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi dello stesso;

(1) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

(2) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(4) GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.

(5) GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2.

(6) GU n. L 81 del 2. 4. 1993, pag. 2.

(7) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(8) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 16.

(9) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(10) GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 26.